



**Accordo di lavoro tra Eurojust e la
Procura generale della Repubblica
orientale dell'Uruguay**



Accordo di lavoro tra Eurojust e la Procura generale della Repubblica orientale dell'Uruguay

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (in prosieguo «Eurojust»), rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro dal presidente Michael Schmid, e

La Procura generale della Repubblica orientale dell'Uruguay (di seguito denominata «Procura generale dell'Uruguay»), rappresentata ai fini del presente accordo di lavoro da Claudia Arriaga, vice referendario della Procura generale dell'Uruguay, che agisce per conto e in rappresentanza di Mónica Ferrero, procuratore generale (S) dello Stato;

in seguito denominate congiuntamente le «parti» e singolarmente «parte»,

visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI⁽¹⁾ del Consiglio (in prosieguo «il regolamento Eurojust»), in particolare l'articolo 47, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 52, paragrafi 1 e 2,

viste le disposizioni di cui all'articolo 185 della Costituzione della Repubblica orientale dell'Uruguay, all'articolo 3 e all'articolo 5 (comma m) della legge n. 19 334 e agli articoli da 43 a 45 del Codice di procedura penale uruguayano,

considerando che il comitato esecutivo di Eurojust è stato informato dell'intenzione di Eurojust di concludere un accordo di lavoro con la Procura generale dell'Uruguay e che il collegio ne ha approvato la conclusione l'11 novembre 2025,

considerando che sia la Procura generale dell'Uruguay sia Eurojust hanno interesse a sviluppare una cooperazione stretta e dinamica per far fronte alle sfide presenti e future poste da reati gravi, reati di particolare gravità, criminalità organizzata e terrorismo,

considerando l'obiettivo di concludere un accordo internazionale tra l'Unione europea e la Procura generale dell'Uruguay sulla cooperazione in materia penale tra Eurojust e le autorità competenti dell'Uruguay,

considerando i diritti e principi fondamentali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e in altri strumenti internazionali in materia di diritti umani,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

(¹) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138. Questo regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022 (GU L 148 del 31.5.2022, pagg. 1–5) e dal regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023 (PE/74/2022).

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente accordo di lavoro (in prosieguo «accordo») mira a incoraggiare e sviluppare la cooperazione strategica tra le parti nella lotta contro i reati gravi, la criminalità organizzata e il terrorismo. Il presente accordo non costituisce una base giuridica per lo scambio di dati personali.
2. La cooperazione tra le parti ha luogo nell'ambito del mandato di Eurojust e può comprendere in particolare:
 - (a) lo scambio di informazioni giuridiche, strategiche e tecniche, compresi i risultati di analisi strategiche, informazioni nel merito e procedurali riguardanti la legislazione e le prassi in materia penale, difficoltà pratiche, migliori prassi e insegnamenti tratti relativamente alla cooperazione giudiziaria in materia penale;
 - (b) la partecipazione su invito reciproco a eventi di sensibilizzazione e di sviluppo delle conoscenze in merito a questioni relative ai rispettivi mandati e competenze;
 - (c) il miglioramento della cooperazione giudiziaria nel settore della giustizia penale, agevolando la comunicazione tra le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e la Procura generale dell'Uruguay;
 - (d) il raggiungimento di un'interpretazione e conoscenza comune dei requisiti della cooperazione in relazione alla criminalità organizzata, alle forme gravi di criminalità e al terrorismo, anche per quanto riguarda la conclusione di un accordo internazionale tra l'Unione europea e l'Uruguay che consenta lo scambio sistematico di dati personali operativi;
 - (e) lo scambio di migliori pratiche nella lotta contro le forme più gravi di criminalità.

Articolo 2

Relazione con altri strumenti internazionali

Il presente accordo non pregiudica eventuali altri obblighi derivanti da eventuali accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra l'Uruguay e l'Unione europea o uno dei suoi Stati membri contenenti disposizioni che disciplinano la cooperazione giudiziaria in materia penale.

CAPO II – MODALITÀ DI COOPERAZIONE

Articolo 3

Punti di contatto

1. La Procura generale dell'Uruguay nomina uno o più punti di contatto al fine di coordinare la cooperazione con Eurojust e garantire che le informazioni siano tempestivamente condivise con le pertinenti autorità nazionali uruguayane.
2. Tale nomina è debitamente notificata a Eurojust per iscritto conformemente alle sue procedure interne. La Procura generale dell'Uruguay informa tempestivamente Eurojust in merito a qualsiasi modifica relativa a tale nomina.
3. Eurojust istituisce meccanismi atti a garantire che il punto o i punti di contatto dispongano di mezzi efficaci per comunicare con l'Agenzia in merito a questioni operative e strategiche.

Articolo 4

Funzioni dei punti di contatto

1. I punti di contatto ed Eurojust si scambiano tempestivamente informazioni nell'ambito del presente accordo.
2. In particolare, ai punti di contatto può essere richiesto di:
 - (a) assicurare la comunicazione generale, anche su questioni quali le nomine, gli scambi strategici, l'organizzazione di seminari nonché di visite di cortesia e di studio;
 - (b) accelerare, facilitare o coordinare l'evasione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra l'Uruguay e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
 - (c) instaurare contatti diretti con le autorità competenti dell'Uruguay;
 - (d) chiarire il merito di determinate disposizioni della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativamente all'ordinamento giuridico dell'Uruguay;
 - (e) fornire consulenza sulle modalità con le quali presentare richieste di cooperazione giudiziaria all'Uruguay, anche in casi urgenti;
 - (f) partecipare alle riunioni e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nonché agevolare la partecipazione delle autorità competenti uruguayane nei casi che interessano l'Uruguay e gli Stati membri dell'UE;
 - (g) contribuire alla costituzione di squadre investigative comuni supportate da Eurojust e facilitare la partecipazione delle autorità competenti uruguayane alle stesse;
 - (h) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e l'Uruguay.

Articolo 5

Funzioni di Eurojust

Eurojust può essere chiamata a:

- (a) facilitare o coordinare l'evasione delle richieste di cooperazione giudiziaria e seguire lo stato di avanzamento di richieste specifiche, fatti salvi i canali di trasmissione previsti dagli strumenti bilaterali o multilaterali applicabili tra l'Uruguay e lo Stato membro o gli Stati membri dell'UE interessati;
- (b) predisporre il contatto diretto con le autorità nazionali competenti;
- (c) chiarire il merito di determinate disposizioni della legislazione nazionale e fornire consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico degli Stati membri dell'UE;
- (d) fornire consulenza sulle modalità con le quali presentare richieste di cooperazione giudiziaria agli Stati membri dell'UE, anche in casi urgenti;
- (e) facilitare la partecipazione delle autorità competenti uruguayane alle riunioni di coordinamento e ai centri di coordinamento organizzati presso Eurojust nei casi che interessano l'Uruguay;
- (f) contribuire alla costituzione di squadre investigative comuni supportate da Eurojust e facilitare la partecipazione delle competenti autorità uruguayane alle stesse;
- (g) fornire assistenza nella risoluzione di eventuali questioni che potrebbero sorgere nel quadro della cooperazione giudiziaria tra Eurojust e l'Uruguay.

CAPO III – SCAMBIO DI INFORMAZIONI

Articolo 6

Finalità e uso

1. Lo scambio di informazioni tra le parti avviene esclusivamente ai fini del presente accordo, come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, e conformemente ai rispettivi quadri giuridici delle parti.
2. Le parti comunicano l'una all'altra, precedentemente o contemporaneamente alla trasmissione di informazioni, la finalità per la quale dette informazioni sono fornite nonché eventuali restrizioni relative all'uso, alla cancellazione o alla distruzione delle stesse, comprese eventuali restrizioni dell'accesso aventi natura generale o specifica. Qualora la necessità di tali restrizioni diventi palese dopo la fornitura delle informazioni, le parti comunicano l'una all'altra in merito a tali restrizioni nel più breve tempo possibile.
3. L'uso delle informazioni per una finalità diversa da quella per la quale sono state trasmesse è subordinato all'autorizzazione preliminare della parte che le trasmette.

Articolo 7

Riservatezza

Conformemente alle loro rispettive legislazioni, le parti sono soggette all'obbligo di riservatezza per quanto riguarda le informazioni ricevute nel contesto dell'attuazione del presente accordo. Sono rispettate eventuali restrizioni imposte dalle parti o dalle autorità nazionali dell'UE all'uso delle informazioni trasmesse o ricevute, salvo qualora tali informazioni siano già state rese pubbliche o accessibili al pubblico.

Articolo 8

Trasmissione successiva

Qualsiasi informazione ricevuta da una delle parti in virtù del presente accordo può essere ulteriormente trasmessa a terzi esclusivamente previo consenso scritto della parte trasmittente e fatte salve le condizioni o le restrizioni indicate da tale parte in conformità del proprio quadro giuridico.

Articolo 9

Responsabilità

1. Qualora venga causato un danno a una parte o a una persona fisica in conseguenza di un trattamento non autorizzato o scorretto delle informazioni nell'ambito del presente accordo a opera dell'altra parte, quest'ultima è responsabile per il suddetto danno, conformemente al rispettivo quadro giuridico.
2. Ciascuna parte è responsabile dei danni causati all'altra parte o a terzi conformemente al rispettivo quadro giuridico.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 10

Modifiche

Il presente accordo può essere modificato per iscritto, in qualsiasi momento, di comune accordo tra le parti.

Articolo 11

Spese

Ciascuna parte si fa carico delle spese in cui la stessa può incorrere nel corso dell'attuazione del presente accordo, a meno che non sia diversamente concordato di volta in volta.

Articolo 12

Composizione delle controversie

1. Qualsiasi controversia che possa emergere in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è risolta mediante consultazioni e negoziati tra le parti al fine di trovare una soluzione equa.
2. Qualora una delle parti sia gravemente carente nell'adempimento delle disposizioni di cui al presente accordo, o qualora una parte ritenga che tali carenze possano verificarsi nel breve termine, ciascuna parte può sospendere temporaneamente l'attuazione dell'accordo stesso.

Articolo 13

Valutazione della cooperazione

Con frequenza quanto meno biennale ciascuna parte riferisce all'altra in merito all'attuazione del presente accordo e propone modalità atte a migliorarlo.

Articolo 14

Recesso

1. Ciascuna parte può recedere dal presente accordo mediante notifica scritta con un preavviso di tre mesi.
2. In caso di recesso le parti pervengono a un'intesa, alle condizioni stabilite nel presente accordo, in merito alla prosecuzione dell'utilizzo e dell'archiviazione delle informazioni che si sono scambiate. In caso di mancata intesa, ciascuna parte ha il diritto di chiedere la cancellazione delle informazioni trasmesse.

Articolo 15

1. Per la Procura generale dell'Uruguay, il presente accordo è firmato *ad referendum* e resta soggetto alla procedura di approvazione successiva da parte delle autorità competenti dell'istituzione firmataria.
2. L'accordo entra in vigore il primo giorno successivo alla data in cui la Procura generale dell'Uruguay notifica a Eurojust il completamento delle sue procedure interne di approvazione.

Fatto a L'Aia, il 4 dicembre 2025 in duplice copia nelle lingue inglese e spagnola. In caso di discrepanze, fa fede il testo in lingua inglese.

Per la Procura generale dell'Uruguay,
CLAUDIA ARRIAGA
Rappresentante del pubblico ministero

Per Eurojust,
MICHAEL SCHMID
Presidente